DISCIPLINA OPERATIVA CONCERNENTE PARTECIPAZIONI E PROVENTI DEL TESORO

# Art. 4

## Attività delle società di forestazione controllate dal Ministero del tesoro

Nei limiti delle risorse disponibili e in attesa del trasferimento alle regioni, che dovra' avvenire entro il 31 dicembre 1994, dei contratti in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto, le societa' di forestazione, gia' controllate dalla societa' Finanziaria agricola meridionale (FINAM) S.p.a. in liquidazione, adempiono ai compiti di prevenzione degli incendi, di manutenzione, di custodia e di sorveglianza strettamente necessari per assicurare l'incolumita' delle persone e la conservazione del patrimonio boschivo e forestale. A fronte delle attivita' di cui al comma 1, nonche' per le esigenze finanziarie connesse alla liquidazione, possono essere utilizzati i fondi di cui all'articolo 11, comma 4, della legge 4 dicembre 1993, n. 491.

Versione in vigore dal 8 settembre 1994, non più in vigore dal 8 novembre 1994 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

| | |
|---|---|
| Atto | Disciplina operativa concernente partecipazioni e proventi del Tesoro |
| Estremi | Decreto-legge 7 settembre 1994, n. 528 |
| Pubblicazione | Gazzetta Ufficiale del 8 settembre 1994 |

**Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0**
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 28 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/disciplina-operativa-concernente-partecipazioni-e-proventi-del-tesoro-528-1994/art-4-attivita-delle-societa-di-forestazione-controllate-dal-ministero-del/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it